

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**TRIBUNALE DI LUCCA**

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione  
per pubblici proclami**

**PER**

**PIGNATELLI Diego**, nato a Napoli (NA) il 16.04.1976 e residente in Lucca (LU), Via Corte Capanni trav 1 n. 31, C.F.: PGNDGI76D16F839T, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Toscana – Ambito Territoriale per la provincia di Lucca**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Lucca, Piazza Guidiccioni n. 2;

- **I.C. “Lucca 7” di Lucca (LU)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Lucca (LU), Via Fregionaia n. 27;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, PEC: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**-resistenti-**

### **NONCHE’**

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA - *profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- pubblicate dall’I.C. “Lucca 7” di Lucca (LU), valide per il triennio 2021/2024

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento e attribuzione del maggior punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -*profili di AA e CS-*, per il servizio militare di leva obbligatorio.

^^^^

### **FATTO**

- il sig. Pignatelli Diego presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, domanda di aggiornamento



della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1).

- Nelle graduatorie definitive pubblicate dall'I.C. "Lucca 7" di Lucca riportava il seguente punteggio:

**10,87** per il profilo di "Assistente Amministrativo";

**9,57** per il profilo di "Collaboratore Scolastico",

giusta scheda di valutazione titoli in atti (cfr. all. ti nn. 2,3 e 4).

- Il punteggio assegnato al sig. Pignatelli Diego, per ciascuno dei due profili professionali di suo interesse, è errato perché al titolo di servizio militare di leva l'amministrazione ha assegnato 0,60 punti, come si evince, agevolmente, dalla scheda di valutazione dei titoli, essendo, questo, l'unico titolo di servizio posseduto e dichiarato dal ricorrente.

- Il titolo di servizio di leva militare è stato valutato col punteggio di 0,60 anziché di 6,00 perché il Ministero, col decreto di aggiornamento/inserimento delle graduatorie di III^ fascia di circolo e di istituto n. 50/2021, ha introdotto la differente valutazione del titolo a seconda se il servizio sia stato prestato in costanza di nomina o meno; tant'è che all'Allegato A, punto A) si legge: **"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto**



dopo l'abolizione dell'obbligo di leva", cosicché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli, A/1 (per il profilo di Assistente Amministrativo) e A/5 (per il profilo di Collaboratore Scolastico) è previsto il punteggio di 0,60 (ossia 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) per il servizio non in costanza di nomina perché equiparato a quello prestato nella medesima qualifica, e di 6,00 per il servizio (ossia 0,50 per ciascun mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) prestato non in costanza di impiego perché equiparato al servizio svolto presso le amministrazioni statali.

- La distinzione tra costanza di nomina o meno posta dal Ministero contrasta con i disposti normativi, anche di rango costituzionale, che non sanciscono distinzioni, bensì considerano il servizio di leva valido a tutti gli effetti.

- Nel caso specifico, il ricorrente era obbligato alla leva, espleta dal 01.09.1997 al 31.08.1998, come comprovato dal foglio di congedo illimitato (*cfr. all. n. 5*), tant'è che non poteva esimersi dallo svolgimento della stessa, pena la commissione del reato di diserzione e/o retinenza.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Pignatelli Diego agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettantegli, con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*, pubblicate dall'I.C. "Lucca 7" di Lucca e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in



## DIRITTO

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che



preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr all. n. 6*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all. nn. 7, 8, 9 e 10*), nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

## **2) Illogicità manifesta dell'Allegato A punto A) del DM n. 50/2021. Travisamento dei fatti.**

È invalida per illogicità e contraddittorietà manifeste la disposizione ministeriale di cui all'Allegato A punto A) del DM n. 50/2021, che assegna un punteggio differente a seconda se il servizio militare (o assimilato) sia stato prestato in costanza di nomina o meno, in quanto il servizio di leva non può essere prestato in costanza di impiego.

Ciò è statuito dal DPR del 9 maggio 1994 n. 487 che, all'art. 2, comma 7-bis (comma in vigore fino al 13 luglio 2023 ai sensi del



DPR n. 82 del 16.06.2023) dispone che *“I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo” e dall'art. 3 “requisiti generali di ammissione” lett. d), del d.m. 50/2021* che prevede che gli aspiranti debbano essere in regola con l'obbligo di leva, pena l'inammissibilità della domanda.

Anche l'art. 2111 del c.c. (che qui si cita solo per completezza argomentativa e per dare prova della c.d. costanza semantica) dispone che *“La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro”*.

Detto ciò, davvero, non si comprende il senso della disposizione ministeriale: se un soggetto di sesso maschile non può accedere ai pubblici impieghi prima di aver adempiuto l'obbligo di leva (o, addirittura, la chiamata alle armi risolve il contratto di lavoro), è impossibile che il servizio militare possa essere espletato in costanza di nomina!

Non a caso, i precedenti giurisprudenziali risalenti al 2013 (*cfr. all. n. 11 -sent. Trib. Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013-; all. n. 12 -sent. Trib. Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013-; all. n. 13 -sent. Trib. Saluzzo del 12.09.2012-*), quando era ancora viva la memoria storica della leva (ricordiamo a noi stessi che solo con la legge 226/2004 la leva è stata sospesa, rimanendo comunque soggetti all'obbligo solo i nati, di sesso maschile, entro l'anno 1985, riconobbero il diritto al punteggio pari a 6 per il titolo di servizio agli aspiranti (di sesso maschile) che agirono in giudizio contro il Ministero che, successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva, iniziò ad assegnare al titolo un punteggio ridotto di 0,60 anziché di 6 sul presupposto errato (per travisamento dei fatti) che il servizio di leva non fosse stato espletato in costanza di nomina.



Anche per siffatte ragioni, risulta acclarata l'illegittimità della disposizione amministrativa, che, al fine di assegnare un più basso punteggio, si trincerava dietro un supposto, ma inconferente, differente servizio, che in realtà, per le argomentazioni sopra riportate, risulta del tutto inapplicabile al caso di specie.

^^^^

**3) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Violazione del Regolamento sulla modalità di conferimento delle supplenze di cui DM n. 201 del 25 maggio 2000, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 4 della L. n. 282/1969. Violazione del principio dell'affidamento. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e DPR 9 maggio 1994 n. 487.**

La disposizione ministeriale, che differenzia la valutazione del titolo a seconda se il servizio militare sia stato prestato in costanza di nomina o meno, contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che, per il personale ATA, dispone: **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *”latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in





competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò “(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

La coerenza legislativa, sul punto, è rigorosa; infatti, anche l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, per il personale docente statuisce riguardo la “**validità a tutti gli effetti** del servizio militare e del servizio civile”. Sul punto, infatti, l’Ecc.mo Consiglio di Stato ha sancito che “l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

Il legislatore ha comunque stabilito che l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 si applichi anche al personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto, ciò in ossequio all’art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo.

Ma v’è più. L’art. 62 della legge 312/1980 prevede espressamente “(...) la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo **sia di quello non docente.**



Il “Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, (DM n. 201 del 25 maggio 2000 -emanato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. 124/1999 e che va applicato anche al personale ATA, incluso nelle medesime graduatorie per le supplenze di terza fascia di circolo e d’istituto, giusto art. 4, comma 11, della stessa legge 3 maggio 1999 n 124-) **all’allegato A, Punto E nn. 10, 1 e 2, non opera distinzioni tra servizio prestato in costanza di nomina o meno e statuisce che il servizio militare è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”**: al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti per ogni anno (o 2 punti per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 12 punti), mentre per il servizio di seconda fascia vengono riconosciuti 6 punti per ogni anno (o 1 punto per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15, fino ad un massimo di 6 punti.

È lo stesso Ministero, quindi, a stabilire per le graduatorie di circolo e di istituto qual è il punteggio da assegnare agli aspiranti che sono in possesso del titolo di servizio militare (o assimilato).

Quanto previsto dalla disposizione regolamentare collima con gli articoli 569, comma 3, 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994, e 2050 del D.lgs. 66/2010 riguardo la validità a tutti gli effetti del titolo al quale viene assegnato il massimo punteggio.

Anche l’art. 2050, commi 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010 rubricato “*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*” va letto in combinato disposto con gli artt. 569 e 485 del D.Lgs. 297/1994, e con l’art. 52, comma 2, della Costituzione, per



una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”*.

E', dunque, lungo questa linea interpretativa, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio militare ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in ogni settore. È innegabile che assegnare al titolo il punteggio di 0,60 anziché 6,00 comporta, inevitabilmente, la perdita di un'utile valutazione.

È ben evidente, dunque, che la *ratio* sottesa alla norma risiede nel porre a carico della p.a. l'obbligo di dare validità a tutti gli effetti al titolo per cui si discute.

Nello specifico, quando la leva era obbligatoria, come nel caso di specie, il fine (*“validità a tutti gli effetti”* del titolo) della legge primaria e secondaria era quella di ristorare chi era soggetto all'obbligo, pena la commissione di un reato, ancor prima di assumere qualsivoglia impiego pubblico o privato.

Anche siffatta considerazione porta alla conclusione della fondatezza della domanda.

^^^^

Per completezza si cita anche l'art. 4 della L. n. 282/1969 che sanciva espressamente che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizi il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità **sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica** (...)”*.

E' vero che la L. 282/1969 è stata abrogata dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010



n. 212 a decorrere dal 16 dicembre 2010, ma è altrettanto vero che **il titolo posseduto dal ricorrente è stato conseguito in data 31.08.1998 (data di congedo)** anteriormente all'abrogazione della legge n. 282/1969; **pertanto, il titolo deve essere valutato, giusto anche il principio di affidamento, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento, ossia come servizio scolastico con la massima qualifica.**

^^^^

Granitica è anche la recente giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 per ogni anno di servizio militare (o anche per il servizio civile), prestato non in costanza di nomina (cfr. sentenza Trib. Bergamo n. 283\_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63\_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247\_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33\_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195\_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. Ferrara n. 116\_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117\_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629\_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98\_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n. 53\_2023 del 31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696\_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683\_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45\_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55\_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80\_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259\_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852\_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915\_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561\_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878\_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42\_2023 del 25.01.23; sentenza Trib. Udine n. 20\_2023 del 24.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253\_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255\_2023; sentenza Trib. Roma n. 6687



*del 23.6.2023; Sentenza Trib. Avellino n. 675\_23; Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312\_23 del 09.10.23; Sentenza Trib. Foggia n. 2895\_23; Sentenza Trib. Benevento n. 955\_23 del 17.10.23; sentenza Trib. Marsala n. 751\_2023 del 24.10.2023; Sentenza n. 157\_23 Trib. Pordenone; sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371\_23 del 21.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1933\_2023 del 29.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1931\_2023 del 29.11.2023; dispositivo sentenza Trib. Pordenone n. 6\_24 del 11.01.24; Sentenza Tribunale di Potenza n. 73\_2024; Sentenza Tribunale di Lucca n. 81\_2024 del 12.02.2024; Sentenza C.A. Milano n. 789\_2023 del 26.09.2023; Sentenza Trib. Caltanissetta n. 118\_2024 del 30.01.2024).*

Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non*



*spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.*

Ancora, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021, ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021; **vedi anche CDS, sentenza n. 266/23 del 09.01.2023**; CDS, sentenza n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, sentenza n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, sentenza n. 7383/22 del 23.08.2022).

Purtroppo, nonostante l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché quella amministrativa, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l’adeguamento all’interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l’enorme mole di contenzioso che grava sull’Amministrazione.

^^^^

Infine, la previsione ministeriale -di assegnare per il titolo di servizio militare espletato non in costanza di nomina il medesimo punteggio (ridotto) previsto per qualsiasi altro servizio prestato presso le altre pubbliche amministrazioni- contrasta, altresì, con il chiaro disposto dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che unifica tutte le amministrazioni statali e testualmente recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni



dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta.

È arbitraria, quindi, la condotta dell’Amministrazione che valuta in modo differente i titoli a seconda dell’amministrazione (scolastica, degli enti locali, delle Regioni ecc.) presso la quale il servizio è stato espletato!!! L’amministrazione non ha discrezionalità in tal senso, lo stesso DPR 9 maggio 1994 n. 487 nulla dispone al riguardo.

^^^^

Per tutte le prefate considerazioni, il sig. Pignatelli Diego ha diritto, per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 01.09.1997 al 31.08.1998, al riconoscimento e all’attribuzione del punteggio pieno di 6,00, con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnatogli in graduatoria come, qui, di seguito specificato:

- **16,27** per il profilo di “Assistente Amministrativo”, così determinato:

al punteggio di 10,27 (determinato sottraendo 0,60 al punteggio totale di 10,87 assegnato) si aggiungono 6 punti, per un totale di 16,27;

- **14,97** per il profilo di “Collaboratore Scolastico” così determinato:

al punteggio di 8,97 (determinato sottraendo 0,60 al punteggio totale di 9,57 assegnato) si aggiungono 6 punti, per un totale di 14,97.

^^^^



### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'I.C. "Lucca 7" di Lucca, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *"In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello*





*scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio"* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o dell'I.C. "Lucca 7" di Lucca.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Pignatelli Diego, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:  
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e/o dell'I.C. "Lucca 7" di Lucca;
- per i motivi dedotti in narrativa:
  - a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 01.09.1997 al 31.08.1998 che è pari a 6 punti;
  - b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA,



pubblicate dall'I.C. "Lucca 7" di Lucca, e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:

16,27 -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

14,97 -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA;
- 2) scheda di valutazione titoli profilo AA e CS;
- 3) graduatorie ATA definitive pubblicata profilo di AA;
- 4) graduatorie ATA definitive pubblicata profilo di CS;
- 5) foglio di congedo illimitato;
- 6) sent. Corte d'Appello di Milano n. 500 del 02.05.2023;
- 7) sent. TAR Lombardia n. 128/2021;
- 8) sent. TAR Toscana n. 236/2021;



- 9) sent. TAR Campania n. 2026/2021;
- 10)sent TAR Lazio n. 10388/2020;
- 11)sent. Trib. Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013;
- 12)sent. Trib. Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013;
- 13)sent. Trib. Saluzzo del 12.09.2012;
- 14)dm n. 50/2021;
- 15)D.M. n. 201/2000;
- 16) titolo di studio del ricorrente.
- 17)autocertificazione punteggio del ricorrente;
- 18)avviso pubblicazione graduatorie ATA del 16.08.2021;
- 19)sentenza Trib. Bergamo n. 283\_22 del 11.05.22;
- 20)sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63\_23 del 20.02.23;
- 21)sentenza Trib. Caltanissetta n. 247\_23 del 20.07.23;
- 22)sentenza Trib. Como n. 33\_2023 del 02.02.23;
- 23)sentenza Trib. Cosenza n. 2195\_2022 del 21.12.22;
- 24)sentenza Trib. Ferrara n. 116\_22 del 15.11.22;
- 25)sentenza Trib. Ferrara n. 117\_22 del 15.11.22;
- 26)sentenza Trib. Foggia n. 1629\_23 del 09.05.23;
- 27)sentenza Trib. Forlì n. 98\_23 del 23.05.23;
- 28)sentenza Trib. Marsala n. 53\_2023 del 31.01.23;
- 29)sentenza Trib. Milano n. 1696\_22 del 30.06.22;
- 30)sentenza Trib. Padova n. 683\_2022 del 20.12.22;
- 31)sentenza Trib. Piacenza n. 45\_23 del 21.03.23;
- 32)sentenza Trib. Piacenza n. 55\_23 del 18.04.23;
- 33)sentenza Trib. Piacenza n. 80\_23 del 30.05.23;
- 34)sentenza Trib. Potenza n. 259\_23 del 30.03.23;
- 35)sentenza Trib. Roma n. 1852\_23 del 22.02.23;
- 36)sentenza Trib. Roma n. 2915\_23 del 21.03.23;
- 37)sentenza Trib. Roma n. 4561\_23 del 04.05.23;



- 38)sentenza Trib. Roma n. 6878\_23 del 03.07.23;
- 39)sentenza Trib. Trapani n. 42\_2023 del 25.01.23;
- 40)sentenza Trib. Udine n. 20\_2023 del 24.01.23;
- 41)sentenza Trib. Rimini n. 253\_2023 del 26.09.2023;
- 42)sentenza Trib. Rimini n. 255\_2023 del 26.09.2023;
- 43)sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023;
- 44)Sentenza Trib. Avellino n. 675\_23;
- 45)Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312\_23 del 09.10.23;
- 46)Sentenza Trib. Foggia n. 2895\_23;
- 47)Sentenza Trib. Benevento n. 955\_23 del 17.10.23;
- 48)Sentenza Trib. Pordenone n. 157\_23;
- 49)Dispositivo Trib. Pordenone n. 157\_23 del 26.10.23;
- 50)sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023;
- 51)sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023;
- 52)sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371\_23 del 21.11.2023;
- 53)Sentenza Trib. Tivoli n. 1931\_2023 del 29.11.2023;
- 54)Sentenza Trib. Tivoli n. 1933\_2023 del 29.11.2023;
- 55)dispositivo sentenza Trib. Pordenone n. 6\_24 del 11.01.24;
- 56)Sentenza Tribunale di Potenza n. 73\_2024.;
- 57)Sentenza Tribunale di Lucca n. 81\_2024 del 12.02.2024;
- 58)Sentenza C.A. Milano n. 789\_2023 del 26.09.2023;
- 59)Sentenza Trib. Caltanissetta n. 118\_2024 del 30.01.2024.

S. Mango d'Aquino, addì 11.03.2024

-avv. Mario Chieffallo-

